



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Si può evitare la visita medica del lavoro?

Autore: Noemi Secci | 11/02/2020



Il lavoratore può rifiutarsi di sottoporsi alla visita di sorveglianza sanitaria da parte del medico competente?

I lavoratori adibiti a particolari attività, o per i quali emergano particolari valori di rischio dal Dvr (il documento di valutazione dei rischi, che deve essere obbligatoriamente redatto da tutti i datori di lavoro), devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

Col termine sorveglianza sanitaria, la legge **[1]** intende l'insieme delle attività mediche finalizzate a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, in base alle specificità dell'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio collegati all'attività svolta e alle sue modalità di svolgimento.

Per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono previste differenti tipologie di visite mediche ed esami (analisi cliniche, biologiche e altre indagini diagnostiche), volte ad accertare il loro stato di salute e l'idoneità alle mansioni specifiche alle quali sono adibiti.

Ma **si può evitare la visita medica del lavoro?** In altri termini, il dipendente che non vuole essere visitato perché teme di non essere idoneo a una determinata mansione ha modo di evitare gli accertamenti sanitari?

Dopo aver osservato a quali specifiche visite mediche può essere sottoposto il lavoratore, analizziamo nel dettaglio quali sono le previsioni della normativa a proposito della possibilità di rifiutare i controlli.

In quali casi è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

L'**obbligo di sorveglianza sanitaria** è previsto nelle seguenti ipotesi:

- esposizione ad agenti fisici;
- esposizione ad agenti biologici;
- esposizione ad agenti chimici pericolosi per la salute;
- esposizione all'amianto;
- svolgimento di attività con l'utilizzo di **videoterminali**;
- svolgimento di lavoro notturno;
- movimentazione manuale dei carichi;
- svolgimento di attività mediante apparecchi e macchinari.

La **sorveglianza sanitaria** può essere comunque disposta qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai **rischi lavorativi [2]**.

A quali visite può essere sottoposto il lavoratore?

Le **visite mediche**, nelle ipotesi di sorveglianza sanitaria, possono essere effettuate:

- prima dell'assunzione (**visita medica preventiva o preassuntiva**), per verificare l'assenza di controindicazioni alle mansioni alle quali il lavoratore deve essere adibito, e per valutare la sua **idoneità alle mansioni** specifiche; questo controllo può anche essere svolto dal dipartimento di prevenzione della Asl;
- periodicamente, per controllare lo **stato di salute del lavoratore** ed esprimere il giudizio di idoneità alle mansioni specifiche; normalmente, questi controlli periodici avvengono una volta all'anno, salvo cadenza differente, disposta dalla legge, dal medico competente o dall'organo ispettivo;
- la visita periodica può anche essere richiesta dal lavoratore, e può essere effettuata se il controllo è ritenuto dal **medico competente** correlato ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, e se è finalizzata ad esprimere il giudizio di idoneità alle mansioni specifiche;
- in occasione del cambio di mansione, per verificare l'idoneità alle mansioni specifiche;
- alla **cessazione del rapporto di lavoro**, nei casi previsti dalla legge;
- prima della ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, per verificare l'**idoneità alle mansioni**.

La **visita medica** non può essere effettuata per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla legge **[3]**. Ricordiamo che accertare l'idoneità o l'infermità del lavoratore a seguito di malattia o infortunio è possibile solo attraverso strutture pubbliche o istituti specializzati di diritto pubblico (Polo unico Inps).

Si può verificare se il lavoratore assume alcool o droghe?

Nell'ambito del **programma di sorveglianza sanitaria** possono essere previste visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di **alcool dipendenza** e di assunzione di sostanze psicotrope e **stupefacenti**.

Chi paga la visita medica?

I **costi delle visite** previste dal programma di sorveglianza sanitaria sono a carico del **datore di lavoro**, che deve ristorare i dipendenti per qualsiasi spesa sostenuta in relazione agli accertamenti sanitari; se il lavoratore è inviato al controllo sanitario al di fuori dell'**orario di lavoro**, è comunque considerato in servizio nel periodo impiegato per la visita.

Il dipendente può rifiutare di sottoporsi alla visita medica?

Se il **lavoratore** si rifiuta di **sottoporsi alle visite mediche** ed agli **accertamenti sanitari** disposti dal medico competente, può subire delle **gravi sanzioni disciplinari** da parte del datore di lavoro, sino al licenziamento per giusta causa.

Un simile comportamento, difatti, oltre a costituire una grave ingerenza nell'operato del datore di lavoro, rischia di causare a quest'ultimo gravissime conseguenze: per aver adibito un dipendente ad un'attività lavorativa per la quale la legge prevede l'**obbligo della sorveglianza sanitaria**, difatti, il datore può anche incorrere in sanzioni penali.

Anche per il lavoratore, tra l'altro, possono essere disposte sanzioni penali per la violazione dell'obbligo di sottoposizione ai **controlli sanitari [4]**. In particolare, è previsto l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro.

Note

[1] Art. 15, Co. 1 lett. l)-m), D.lgs. 81/2008. **[2]** Art.41, Co.1, lett. b), D.lgs.81/2008.

[3] Art.5 L. 300/1970. **[4]** Art.20 Co.2 lett. l) D.lgs. 81/2008.